



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA GIUGNO N. 6/2025

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2025.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 giugno il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 giugno il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 giugno i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio.

Imu - Versamento acconto 2024

Scade il 16 giugno il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica (IMU) dovuta per il 2025.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 giugno, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per pre-

sentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.

Versamento saldo imposte 2024 e primo acconto 2025

Scade il 30 giugno il termine per il versamento senza maggiorazione delle imposte dovute per l'anno 2024 e per il versamento del primo acconto per l'anno 2025 derivanti dal Modello Redditi 2025 (per i soggetti ISA il termine è stato differito al 21 luglio senza maggiorazione).

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 30 giugno il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

Dichiarazione Imu

Scade il 30 giugno il termine per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo d'imposta 2024.

Diritto annuale CCIAA

Scade il 30 giugno il termine per il versamento dovuto per l'anno 2024 alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il 30 giugno il termine ultimo per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati.

Comunicazione indirizzo PEC amministratori

Scade il 30 giugno il termine per le imprese costituite in forma societaria per la comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo PEC personale di ciascun amministratore della società (termine non perentorio, non sono previste sanzioni).

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 12 giugno 2025

I CHIARIMENTI IN TEMA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente mediante tecnologia di registro distribuito o analogo; tra queste certamente le più note sono le cripto-valute.

Il trattamento fiscale delle cripto-attività

In caso di cessione di cripto-attività si vengono a generare plusvalenze che sono qualificate come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir; tali plusvalenze sono determinate quale differenza tra corrispettivo percepito in sede di cessione (ovvero il valore normale in caso di permuta) rispetto al costo d'acquisto.

Le plusvalenze realizzate vengono tassate tramite l'applicazione di una imposta sostitutiva, attualmente pari al 26%.

Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

Le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze e l'eventuale eccedenza è riportabile nei 4 periodi successivi.

Oltre al regime dichiarativo, è possibile per il contribuente anche l'opzione per il regime del risparmio amministrato o risparmio gestito.

Le cripto-attività, in assenza di un intermediario, sono anche oggetto di monitoraggio fiscale nel quadro RW contenuto nella dichiarazione dei redditi; all'interno di questo viene liquidata l'imposta sostitutiva relativa al loro possesso, pari al 2 per mille, calcolata sul valore di tali attività al termine del periodo d'imposta (in assenza del valore di mercato si utilizza il costo di acquisto).

Le novità della Legge di Bilancio 2025

La scorsa Legge di Bilancio (si tratta della L. 207/2024, articolo 1, commi da 24 a 29) è intervenuta sul tema delle cripto-attività con le seguenti previsioni:

- è stata incrementata, con decorrenza dal 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare alle plusvalenze conseguite, portandola dal 26% al 33%;
- è stata eliminata, con decorrenza dal 2026, la franchigia pari a 2.000 euro, entro la quale le plusvalenze conseguite non sono oggetto di tassazione;
- è stato reintrodotta il regime di affrancamento del valore, con riferimento alla data del 1° gennaio 2025, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%.

I recenti chiarimenti

In relazione alla franchigia dalla tassazione delle cripto-attività è stata pubblicata una riposta FAQ sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo aver ricordato che, per il 2025, sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26% e per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell'anno di imposta è riconosciuta una franchigia di 2.000 euro, porta il seguente esempio:

Se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF sarà pari

all'importo di 500 euro, ovvero all'importo eccedente la franchigia.

Viene peraltro specificato che, nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d'imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.

Consta anche una recente risposta a interpello n. 135/E/2025, nella quale è stato precisato che, nell'ambito del regime amministrato, non vi è plusvalenza nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un *self custodial wallet* di sua proprietà o verso un *wallet* di sua proprietà detenuto presso un altro *exchange*.

Qualora gli operatori che hanno ricevuto l'opzione per il regime amministrato non siano in possesso delle informazioni necessarie per il calcolo della sostitutiva, il contribuente è tenuto a consegnare la relativa documentazione; in caso contrario, il costo fiscalmente riconosciuto sarà posto pari a zero.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.

Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE CATASTROFALI

L'adempimento, originariamente in scadenza per lo scorso 31 maggio 2025, viene ora differito e sdoppiato come segue:

- 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni;

- 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese,

come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (richiamo che la legge di conversione sostituisce rispetto al riferimento della Direttiva UE 2023/2775 per una più corretta classificazione delle imprese in micro, piccole e medie).

Va ricordato che l'obbligo assicurativo in questione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111, L. 213/2023) e disciplinato dal D.M. 18/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025), riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 2188, Codice Civile.

Sono, invece, escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole di cui all'articolo 2135, cod. civ. alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e ss., L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Ma vediamo i principali interventi operati dalla citata legge di conversione.

Una prima area di intervento riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma, interessando i beni oggetto di copertura: viene stabilito, infatti, che l'imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l'indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Precisando poi che, nell'ipotesi in cui il proprietario non destini l'indennizzo al ripristino dei beni, all'imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Con un secondo intervento il Legislatore interviene sugli immobili "abusivi" per i quali viene precisato che sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio oppure quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per contro, agli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo.

Il terzo e ultimo intervento di rilievo riguarda le tematiche dello scoperto e della franchigia: il nuovo testo stabilisce che il contratto di assicurazione debba prevedere un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che i premi si applicano in misura proporzionale al rischio.

Detto limite non vale per le grandi imprese (articolo 1, comma 1, lettera o), D.M. 18/2025) e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i previsti requisiti alla data di chiusura del bilancio.

NUOVE MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 4.0 RELATIVO AD INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025

Dal 15 maggio 2025 sono in vigore nuove modalità per l'accesso al credito di imposta 4.0 relativo agli investimenti agevolabili con il credito di imposta 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il Decreto direttoriale Mimit 15 maggio 2025 ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la prenotazione del credito di imposta 4.0 che prevede l'obbligo di effettuazione di 3 comunicazioni, con tempistiche diverse:

- la comunicazione preventiva all'effettuazione dell'investimento;
- la comunicazione preventiva con conferma di acconto;
- la comunicazione di completamento.

La novità, rispetto agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, riguarda l'ordine cronologico di invio della prima comunicazione, che rileva ai fini della spettanza del credito di imposta nel limite delle risorse stanziato pari a 2,2 miliardi di euro.

Il credito di imposta 4.0 diviene utilizzabile nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati della comunicazione di completamento dal Mimit all'Agenzia delle Entrate.

Per le imprese che alla data di pubblicazione del Decreto 15 maggio 2025 avevano già comunicato sia in via preventiva sia di completamento gli investimenti agevolabili e utilizzato i vecchi modelli approvati dal decreto direttoriale 24 aprile 2024, è obbligatorio trasmettere i nuovi modelli di comunicazione preventiva o di completamento approvati dal decreto 15 maggio 2025.

Per gli investimenti completati nel 2024 e per quelli completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale 24 aprile 2024.

In particolare, il modello deve essere inviato:

- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

La nuova modalità per l'accesso al credito di imposta 4.0, ad oggi, non è ancora operativa.

Dovrà essere pubblicato a breve un nuovo decreto direttoriale che individuerà i termini a decorrere dai quali i nuovi modelli saranno utilizzabili in formato editabile per la trasmissione telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal GSE (gestore dei servizi energetici).

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Dal 1° gennaio 2025 le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi.

Diversamente, scatta l'indeducibilità del costo in capo all'azienda datrice di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il lavoratore, poiché il rimborso delle spese viene considerato "*retribuzione*".

I medesimi limiti operano anche con riferimento alle spese di rappresentanza

Lavoratori subordinati

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto su autoservizi pubblici non di linea, rimborsate dal datore di lavoro, potranno essere escluse dal reddito imponibile solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:

- carte di credito;
- bancomat;
- prepagate;
- assegni bancari o circolari;
- telepass o similari.

Sono escluse dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea.

Per far fronte al nuovo obbligo il lavoratore potrà utilizzare la propria carta di credito e in tal caso alla distinta del rimborso dovranno essere allegati i documenti fiscali che attestino la spesa come le fatture oltre alla ricevuta di pagamento.

Se il pagamento dovesse avvenire per il mezzo di carte aziendali che il datore di lavoro ha consegnato al lavoratore non ci saranno problemi di sorta in quanto la stessa carta sarà collegata al conto corrente della società e i documenti di spesa saranno intestati direttamente a quest'ultima.

Si ricorda che, in capo al dipendente, l'esclusione da tassazione dei rimborsi analitici di spese per vitto e alloggio non trova alcun limite quantitativo, mentre il rimborso con indennità forfettaria è escluso da tassazione nei limiti nei limiti massimi di un importo giornaliero.

Tuttavia, anche in presenza di rimborsi forfettari, le spese per vitto e alloggio (quelle di viaggio sono sempre rimborsate analiticamente) devono essere sostenute con strumenti tracciati, pena la tassazione in capo al dipendente anche dell'importo compreso nella "franchigia".

Lavoratori autonomi

Le spese sostenute dal professionista sono deducibili unicamente se effettuate con metodi di pagamento tracciabili.

Si tratta quindi del medesimo trattamento riservato ai dipendenti e in mancanza di tracciabilità gli importi verranno tassati con impossibilità di dedurre i costi sostenuti.

IL REGIME TRANSITORIO PER LE VETTURE IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Il c.d. Decreto Bollette (la modifica è stata apportata tramite l'articolo 6, comma 2-*bis*, D.L. 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 60/2025) ha modificato la disciplina riguardante la determinazione del c.d. *fringe benefit* in capo al lavoratore dipendente che utilizza una vettura in uso promiscuo, introducendo una disciplina transitoria e una disposizione di salvaguardia.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, per individuare il *benefit* tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell'autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.

Il *benefit* è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell'auto; detta disposizione è stata modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, L. 207/2024) proprio in relazione alla quota di utilizzo privato.

La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell'eventuale addebito fatto dall'azienda al dipendente stesso) viene determinato come segue:

- risulta pari al 50% del *benefit* calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per le generalità dei veicoli;
- nel caso di veicoli ibridi *plug-in* tale percentuale è ridotta al 20%;
- nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

La Legge di Bilancio fa riferimento al 2025, con la conseguenza che la nuova disciplina non trova applicazione per i veicoli già immatricolati e già concessi in uso promiscuo al dipendente antecedentemente il 1° gennaio 2025 (per i quali si continua con le "vecchie regole", ossia il *fringe benefit* viene determinato in maniera crescente sulla base dell'ammontare di anidride carbonica emessa dal veicolo).

Le recenti modifiche

Con il c.d. Decreto Bollette è stato inserito il comma 48-*bis* all'articolo 1, L. 207/2024, secondo cui l'applicazione della "vecchia" modalità di determinazione del *fringe benefit* trova applicazione anche per:

- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (c.d. "regime transitorio");
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (c.d. "clausola di salvaguardia").

In quest'ultimo caso occorre quindi attivarsi entro fine mese per fruire della precedente modalità di determinazione del *benefit*, che risulta quasi sempre più vantaggiosa.

I chiarimenti di Assonime

Con riferimento al regime transitorio, Assonime rileva che la nuova norma fa riferimento alla "con-

cessione in uso promiscuo” del veicolo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, senza fare riferimento né alla “*data di stipula del contratto*” con il dipendente, né alla “*data di immatricolazione*” del veicolo.

La nuova norma potrebbe quindi essere interpretata nel senso di considerare rilevante la data in cui l'impresa ha concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “*collegare*” il veicolo a un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente.

A detta di Assonime, il vecchio regime continuerebbe quindi a operare, anche per gli anni successivi al 2024, per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 e concessi in uso a un dato dipendente con contratto stipulato dopo la predetta data e che siano oggetto di proroga o riassegnazione ad altro dipendente dopo il 31 dicembre 2024.

Analoghe considerazioni anche per la clausola di salvaguardia: si dovrebbe pertanto applicare il regime previgente in tutti i casi in cui, in relazione ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia destinato dall'azienda all'uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e fino a quando il veicolo rimanga, senza soluzione di continuità, destinato a tale funzione.

Questo anche nel caso di proroga del contratto ovvero di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.

Evidentemente si tratta di interpretazioni che, seppur autorevoli, dovranno essere confermate dall'Amministrazione Finanziaria.